



**Comune di Carpaneto Piacentino**  
**Provincia di Piacenza**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 003 DEL 28.01.1999.*

*MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 006 DEL 28.02.2000.*

*MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 045 DEL 25.10.2003.*

*MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 031 DEL 26.07.2004.*

*INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°016 DEL 30.03.2007.*

# **Comune di Carpaneto Piacentino**

## **Provincia di Piacenza**

**ART. 01 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

**ART. 02 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE**

**ART. 03 - SOGGETTI PASSIVI**

**ART. 04 - SOGGETTO ATTIVO**

**ART. 05 - BASE IMPONIBILE**

**ART. 06 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

**ART. 07 - ESENZIONI**

**ART. 08 - RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA**

**ART. 09 - TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE**

**ART. 10 - VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

**ART. 11 - LIQUIDAZIONE**

**ART. 12 – ACCERTAMENTO**

**ART. 12 bis – FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO**

**ART. 13 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**ART. 14 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**ART. 15 - PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**ART. 16 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**ART. 17 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

**ART. 18 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

**ART. 19 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**ART. 20 - RISCOSSIONE COATTIVA**

**ART. 21 - RIMBORSI**

**ART. 22 - SANZIONI ED INTERESSI**

**ART. 23 - CONTENZIOSO**

**ART. 24 - INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE**

**ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE**

# Comune di Carpaneto Piacentino

## Provincia di Piacenza

### ART. 26 – NORME TRANSITORIE

#### Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n° 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

#### Art. 2 – Presupposto dell'imposta e definizione di fabbricati e aree

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 504/92 e successive modifiche, sui quali persiste l'utilizzazione agro – silvo – pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art. 9, comma 1 del presente provvedimento, deve essere posseduta da almeno il 60% dei contitolari. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
  - c) per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

#### Art. 3 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie,

# Comune di Carpaneto Piacentino

## Provincia di Piacenza

sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 504/92 e successive modifiche, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione;
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

### Art. 4 – Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 2 comma 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

### Art. 5 – Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2 comma 1.
2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n° 131.
3. Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n° 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n° 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n° 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

# Comune di Carpaneto Piacentino

## Provincia di Piacenza

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.
5. Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di **edificazione dell'area**, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
7. In caso di **demolizione di fabbricato e ricostruzione** dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n° 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
8. Per i **terreni agricoli**, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
9. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i **valori venali** in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.
10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti **rendite catastali** urbane sono rivalutate del 5 per cento.
11. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i **redditi dominicali** sono rivalutati del 25 per cento.
12. Per gli **immobili di interesse storico ed artistico** sottoposti al vincolo di cui alla Legge n° 1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n° 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio di metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

### Art. 6 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n° 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n° 144, e successive modificazioni.



# Comune di Carpaneto Piacentino

## Provincia di Piacenza

- f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
  - g) I fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n° 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette.
  - h) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n° 984.
  - i) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre n° 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n° 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
- 2) L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

### **Art. 8 – Riduzione e detrazioni dell'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n° 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone e quando per l'esecuzione dei lavori diversi da quelli indicati nel periodo successivo del presente articolo, si rende necessario l'evacuazione, fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo si è dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o la dichiarazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
3. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.  
L'aliquota può pure essere stabilita dal Comune nella del 4 per mille per gli immobili rientranti nella categoria catastale "D" (insediamenti produttivi) di nuova costruzione, per due anni d'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui gli immobili sono effettivamente utilizzati.
4. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad

# Comune di Carpaneto Piacentino

## Provincia di Piacenza

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

5. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
7. La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
8. La facoltà di applicazione delle riduzioni e detrazioni dell'imposta può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in particolare disagio economico e sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.
9. *Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze (elencate al comma 10) anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla abitazione. L'assimilazione opera anche per i proprietari quota parte.*
10. *Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero, se non ubicati nello stesso edificio, ad una distanza non superiore a 1000 purché non sia locato a terzi anche senza contratto registrato.*
11. *In presenza di più unità immobiliari come garage, box posto auto possedute dal contribuente, viene ammessa alle agevolazioni in materia di ICI solo un'unità immobiliare di pertinenza all'abitazione principale con le caratteristiche di cui ai commi precedenti.*
12. *L'abitazione principale e la sua pertinenza continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale medesima, appartenente al titolare di questa.*
13. *Poiché il diritto di abitazione ex artt. 540 e 548 C.C. (spettante sia al coniuge superstite che al coniuge separato convenzionalmente) grava soltanto "casa adibita a residenza familiare", restano escluse le pertinenze o accessori (es. garage, cantina, ecc. ...) accatastati in via autonoma, per i quali sono soggetti passivi ICI il coniuge e ogni altro eventuale erede pro-quota. Il titolare del diritto di abitazione potrà applicare l'assimilazione limitatamente*

# Comune di Carpaneto Piacentino

## Provincia di Piacenza

*alla quota posseduta della pertinenza mentre l'altro coniuge e gli altri eventuali eredi restano soggetti passivi ICI pro-quota con aliquota ordinaria.*

14. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.*
15. *Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 504/92, e hanno effetto dal 01.01.2000.*

### **Art. 9 – Terreni agricoli condotti direttamente**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120.000 milioni di lire;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.
3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n° 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

### **Art. 10 – Versamenti e dichiarazioni**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. *I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.* Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. I termini per i versamenti sono differiti di trenta giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte

# Comune di Carpaneto Piacentino

## Provincia di Piacenza

di un convivente o di parente entro il secondo grado. In caso di calamità naturale, disposto dall'organo competente, i termini per i versamenti sono differiti per il periodo di vigenza dello stato di emergenza.

3. *L'imposta in autotassazione o a seguito di liquidazione e accertamento, deve essere corrisposta mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale ovvero apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune. ammessi pagamenti con sistemi elettronici e telematici secondo modalità in uso presso le banche, purché indirizzati all'istituto bancario responsabile del servizio di Tesoreria. I modelli per il versamento di cui ai D.M. 4/12/2001 e 10/12/2001 per i versamenti delle e dell'I.C.I. devono riportare l'intestazione "Comune di Carpaneto P.no – Servizio di Tesoreria". Tali moduli devono essere utilizzati sia per il versamento tramite il servizio postale sia per il versamento presso la Tesoreria comunale. In quest'ultimo caso il Tesoriere comunale deve apporre il timbro di quietanza – con data e firma – sulla parte da restituire al versante "ricevuta di versamento" e su quella da trasmettere al Comune "certificato di accreditamento".*
4. *I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a € 2,07.*
5. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n° 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo.

### **Art. 11 – Liquidazione**

1. Il Comune controlla le dichiarazioni presentate ai sensi del precedente articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. *Ai fini della liquidazione dell'imposta ai sensi del primo comma, ultimo*

# Comune di Carpaneto Piacentino

## Provincia di Piacenza

*periodo dell'articolo 11 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, non saranno applicati gli interessi, la maggiorazione del 20%, né le eventuali sanzioni.*

### **Art. 12 – Accertamento**

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di                      specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo.

### **Art. 12 bis – Fondo per il potenziamento dell'attività di controllo**

Al fine di migliorare il servizio per i contribuenti e di perseguire il recupero dell'evasione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, il Comune destina la percentuale del 5%, da calcolarsi sull'ammontare degli avvisi di accertamento ICI emessi - ad esclusione degli avvisi di accertamento I.C.I. AREE FABBRICABILI - al personale dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Ragioneria.

La suddivisione del fondo avviene nella seguente misura:

50% Funzionario Responsabile I.C.I.

50% da suddividersi fra il personale dell'ufficio tributi e dell'ufficio ragioneria coinvolto nell'attività propedeutica o conseguente all'attività di accertamento con determinazione del Funzionario Responsabile di Settore;

### **Art. 13 – Accertamento con adesione**

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n° 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

### **Art. 14 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione**

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia        della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparazione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;

# Comune di Carpaneto Piacentino

## Provincia di Piacenza

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei                    per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

### **Art. 15 - Procedura per l'accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

### **Art. 16 – Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto.

### **Art. 17 – Adempimenti successivi**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente art. 12.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
  - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

# Comune di Carpaneto Piacentino

## Provincia di Piacenza

- b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504.

### **Art. 18 – Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 17.

### **Art. 19 – Funzionario Responsabile**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
2. Il Responsabile dell'Ufficio tributi, in relazione al dell'art. 59 comma 1 lettera e), n° 5 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento delle attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

### **Art. 20 – Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

### **Art. 21 – Rimborsi**

- 1. IL CONTRIBUENTE PUÒ RICHIEDERE AL COMUNE IL RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE, ENTRO IL TERMINE DI TRE ANNI DAL GIORNO DEL PAGAMENTO OVVERO DA QUELLO IN CUI È STATO DEFINITIVAMENTE ACCERTATO IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE.**
- 2. E' COMUNQUE RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL RIMBORSO, ANCHE OLTRE IL CITATO TERMINE TRIENNALE E FINO A PRESCRIZIONE DECENNALE, NEL CASO IN CUI: A) L'IMPOSTA SIA ERRONEAMENTE STATA VERSATA A QUESTO COMUNE PER IMMOBILI UBICATI IN COMUNE DIVERSO, B) L'IMPOSTA SIA STATA VERSATA 2 (DUE) VOLTE.**
- 3. E' INOLTRE RICONOSCIUTO IL RIMBORSO OLTRE IL TERMINE TRIENNALE NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE PRODUCA ISTANZA DI RIMBORSO RELATIVAMENTE AD ANNUALITÀ I CUI TERMINI DI LIQUIDAZIONE, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, NON SIANO ANCORA DECADUTI PER EFFETTO DI PROROGHE LEGISLATIVE.**

# Comune di Carpaneto Piacentino

## Provincia di Piacenza

4. SULLE SOMME DOVUTE AL CONTRIBUENTE SPETTANO GLI INTERESSI NELLA MISURA INDICATA NEL COMMA 6 DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 22 DA CALCOLARSI CON DECORRENZA DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO.
5. LE SOMME LIQUIDATE DAL COMUNE AI SENSI DEL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO POSSONO, SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE DA INVIARE AL COMUNE MEDESIMO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL RIMBORSO, ESSERE COMPENSATE CON GLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.
6. NON SI FA LUOGO A RIMBORSO QUANDO L'IMPORTO NON RISULTA SUPERIORE A € 10,33.

### Art. 22 – Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. *Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 3,50 per cento per ogni semestre compiuto per il periodo dal 01/01/1993 al 30/06/1998.*
7. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultanti dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

### Art. 23 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto 31 dicembre 1992, n° 546 e successive modificazioni.

### Art. 24 – Indennità di espropriazione

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo

